


*Istituto Comprensivo n. 5 di Imola  
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi*

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957  
ell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-

Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137  
e-mail Segreteria: [boic84200r@istruzione.it](mailto:boic84200r@istruzione.it) posta elettronica certificata: [boic84200r@pec.istruzione.it](mailto:boic84200r@pec.istruzione.it)  
sito: [www.ic5imola.edu.it](http://www.ic5imola.edu.it) Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



Imola, 27 dicembre 2021  
All'insegnante Zenico Carmen Francisca  
Nata a Piura (Perù) il 29/07/1988  
in servizio presso questa istituzione scolastica  
in qualità di docente  
Alla RTS di Bologna

**Oggetto: accertamento dell'inoservanza dell'obbligo vaccinale-comunicazione e sospensione ai sensi dell'art. 4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021)**

Lo scrivente ha rilevato che la S. V., che ha ricevuto in data 15/12/2021 formale invito ai sensi dell'art. 4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021), non ha prodotto nei termini prescritti la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-ter c. 1 del D.L. 44/2021.

Preso atto della mancata presentazione della suddetta documentazione, si accerta l'inoservanza dell'obbligo vaccinale di cui si fornisce con la presente formale comunicazione.

Tale atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte della S.V. allo scrivente dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Distinti saluti

Prof.ssa ADELE D'ANGELO